

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 353-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BOSCO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GENNAIO 1959

Comunicata alla Presidenza il 21 maggio 1959

Approvazione ed esecuzione degli Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole, conclusi in Roma il 31 gennaio ed il 7 marzo 1958

ONOREVOLI SENATORI.

1. — La legge statunitense del 1956, denominata Mutual Security Act, alla Sezione 402, autorizza il Presidente degli Stati Uniti ad assegnare ai Paesi amici eccedenze agricole contro pagamento in valuta del Paese, da utilizzarsi successivamente per il pagamento di prodotti forniti dal Paese beneficiario a terzi Stati, che fruiscono dei programmi di assistenza degli Stati Uniti.

Nel quadro di tale legge s'inserisce l'Accordo concluso fra l'Italia e gli Stati Uniti con Scambio di Note in data 31 gennaio 1958, che prevede la cessione all'Italia di cotone per l'importo di 5,5 milioni di dollari, il cui controvalore di 3.400 milioni di lire è destinato a finanziare l'esportazione di prodotti italiani nei Paesi che fruiscono del programma di aiuti economici degli Stati Uniti.

Il vantaggio di tale accordo per l'Italia è di intuitiva evidenza, sia perchè consente al nostro Paese d'importare una materia prima di particolare interesse per le lavorazioni dell'industria italiana, quale il cotone, senza esborso di valuta, sia perchè consente ai prodotti lavorati in Italia di affermarsi sui mercati dei Paesi ad economia depressa, assistiti dagli Stati Uniti d'America.

2. — Il disegno di legge n. 353, sottoposto all'approvazione del Senato, prevede inoltre l'approvazione dell'Accordo fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 7 marzo 1958 e del relativo Scambio di Note e del *memorandum* d'intesa, che s'inquadra nella legge U.S.A. n. 480, denominata « Agricultural Trade Development and Assistance Act ».

Nel quadro di tale legge, l'Italia ha già stipulato negli anni scorsi Accordi col governo americano per i seguenti importi:

	milioni di dollari
Accordo 23 maggio 1955	50.0
Accordo 5 luglio 1956	8.0
Accordo 30 ottobre 1956	60.8
Accordo 7 gennaio 1957	1.6
Accordo 26 marzo 1957	7.5

L'accordo concluso a Roma il 7 marzo 1958 prevede la cessione all'Italia di prodotti agricoli americani per l'ammontare di 25 milioni di dollari, di cui milioni 20.7 per cessione di cotone, milioni 3 per tabacco, milioni 0.5 per pollame e milioni 0.8 per noli.

Il controvalore in lire è stato destinato nel seguente modo:

a) dollari 12.5 milioni, pari al 50 per cento dell'intero ammontare del valore dei prodotti ceduti, in prestito quarantennale al Governo italiano, per la realizzazione di programmi di sviluppo;

b) dollari 6.25 milioni, per prestiti da effettuare, tramite l'Export-Import Bank a ditte private italiane ed americane per investimenti in Italia, previo gradimento del Governo italiano;

c) dollari 6.25 milioni, per spese varie del Governo degli Stati Uniti d'America in Italia.

Anche con l'Accordo del 7 marzo 1958 si è ottenuto di destinare il 75 per cento del fondo di contropartite allo sviluppo dell'economia italiana, mentre la prassi seguita per altri Paesi riserva a tale scopo una percentuale minore, che si aggira intorno al 60 per cento.

Lo Scambio di Note e il *memorandum* di intesa precisano modalità esecutive in ordine alla disciplina degli acquisti normali sul mercato americano nonchè la procedura da seguire per la concessione del gradimento del Governo italiano circa i prestiti che l'Export-Import Bank effettuerà a ditte private.

È da ricordare infine che la 9ª Commissione permanente ha espresso parere favorevole all'approvazione del presente disegno di legge.

Onorevoli Senatori, per gli accennati motivi, si raccomanda al vostro voto favorevole il disegno di legge n. 353, che prevede l'approvazione e l'esecuzione degli Accordi fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di eccedenze agricole, conclusi in Roma il 31 gennaio e il 7 marzo 1958.

BOSCO, relatore

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Sono approvati i seguenti Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America:

— Scambio di Note relativo all'Accordo del 27 febbraio 1956 concernente il programma di acquisto di eccedenze agricole americane in base alla Sezione 402 del « Mutual Security Act », effettuato in Roma il 31 gennaio 1958;

— Accordo sui prodotti agricoli in base al Titolo I dell'« Agricultural Trade Development and Assistance Act » e successivi emendamenti, con relativo Scambio di Note e *Memorandum* d'intesa, concluso in Roma il 7 marzo 1958.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

Art. 3.

In deroga a quanto stabilito con l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, gli adempimenti previsti dagli Accordi di cui al precedente articolo 1 saranno disposti dal Ministro del tesoro il quale, per i depositi da effettuarsi presso la Banca d'Italia in esecuzione degli Accordi medesimi, potrà far ricorso alle anticipazioni speciali previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 781, modificati con l'articolo 6 della legge 21 agosto 1949, n. 730.

Il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato, ove occorra, a stipulare con la Banca d'Italia la convenzione occorrente per regolare i rapporti tra il Tesoro e la Banca stessa in dipendenza della presente legge.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concordare col Governo degli Stati Uniti d'America le modalità relative all'assunzione dei prestiti previsti dall'Accordo 7 marzo 1958 la cui utilizzazione dovrà essere approvata con legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.